

Sentenza del 16/02/2023 n. 163 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche Sezione/Collegio 3

Testo

Intitolazione:

Fermo amministrativo su bene strumentale - può essere evitato se viene dimostrata l'indispensabilità del bene all'attività d'impresa (o professionale).

Massima:

Con sentenza di primo grado i giudici accoglievano il ricorso su un fermo amministrativo in quanto emesso su autovettura che rivestiva carattere di bene strumentale all'attività del contribuente. In sede di appello dell'agente della riscossione, la Corte di secondo grado ha ribaltato l'esito del giudizio ritenendo necessario che ricorra l'effettiva inerenza all'esercizio dell'impresa. Quindi, per sottrarsi al fermo il veicolo deve rientrare nel complesso di beni e strumenti necessari a mandare avanti l'attività stessa. Spetta infatti al contribuente dare dimostrazione dell'indispensabilità del veicoli per l'esercizio stesso dell'impresa (o della professione) ovvero la circostanza che l'attività dell'impresa/professionista, senza quel veicoli, non possa essere esercitata (beni strumentale, strictu sensu).

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dal n. 4) del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. e dalla norma attuativa contenuta nell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice processuale civile, applicabili anche al processo tributario, le quali oggi - a seguito della legge 18/6/2009 n. 691- dispongono in generale che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e quindi decisa in applicazione del noto principio della ragione "più liquida", principio giuridico oramai consolidato in giurisprudenza per evidenti motivi di economia processuale (v. ex multis Cass.ss.uu. 26242/2014). Il contribuente oppone la comunicazione preventiva del fermo amministrativo per asserita carenza di legittimazione a iscriverlo in quanto stante l'assenza dei requisiti di assoluta certezza liquidità ed esigibilità del credito sotteso, per difetto di prova, di motivazione, per violazione dell'art.88 del dpr 602/73, per illegittimità del provvedimento stante l'inesistenza della notifica della comunicazione preventiva, per nullità del provvedimento a mente dell'art. 7 L.212/2000, L'agente per la riscossione (Equitalia Servizi di Riscossioni spa) si costituiva ritualmente e controbatteva ogni rilievo del contribuente reclamando la legittimità del proprio operato. La CTP accoglieva il ricorso in quanto il fermo amministrativo cadeva su di una autovettura che rivestiva caratteri di bene strumentale per l'attività del contribuente (consistente in attività edilizia, compravendita e costruzione di immobili) e per contro l'agente di riscossione non avrebbe dato la prova che l'autovettura colpita da fermo non fosse bene strumentale. Condannava quest'ultima alla rifusione delle spese. Appellava Equitalia Servizi Riscossioni spa chiedendo la totale riforma della sentenza di prime cure lamentando che i primi giudici avevano erroneamente deciso circa la valutazione del bene soggetto a fermo amministrativo qualificandolo come strumentale per l'attività svolta dal contribuente e quindi illegittimo il relativo provvedimento di fermo. Il contribuente restava contumace. La causa veniva discussa e decisa nella udienza cammerale del 31.01.2023. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e merita accoglimento. La questione relativa alla qualificazione di un bene come strumentale nell'esercizio dell'attività del contribuente (imprenditore, professionista ed altro) è stato oggetto di diverse pronunce da parte dei giudici di legittimità e di merito.

Secondo il disposto di cui all'art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973, come novellato dalla L. n. 98 del 2013, è illegittima l'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo se lo stesso è strumentale all'esercizio dell'attività o della professione svolta dal contribuente interessato dal fermo stesso. Orbene è parere di questo collegio, confortato da numerose decisioni giurisprudenziali, che la natura di strumentalità di un bene non può che essere limitata ai soli casi in cui dal bene in questione dipendano i ricavi caratteristici dell'impresa, atteso che solo in tale ipotesi si giustifica l'esenzione dalla misura cautelativa, che potrebbe impedire o pregiudicare lo svolgimento dell'attività lavorativa e/o dell'attività d'impresa (così Comm. trib. reg. Roma, sez. V, 09/04/2020, n.1291). In buona sostanza è necessario che ricorra l'effettiva inerenza all'esercizio dell'impresa. Il fermo non può essere apposto solo su quei beni relativi all'organizzazione del lavoro e, quindi, facenti parte dell'impresa o dell'attività professionale. Il veicolo deve quindi far parte, per sottrarsi al fermo, del complesso di beni e strumenti necessari a mandare avanti l'attività stessa. (Comm. trib. reg. L'Aquila, sez. VII, 01/10/2019, n.810) Per gli autoveicoli - e in particolare per le vetture come nel caso che occupa, la valutazione del perimetro 'bene strumentale' è quindi piuttosto sfumata. Un autocarro difficilmente viene utilizzato per altri scopi, ad esempio personali, ma l'uso esclusivo aziendale o professionale di un'auto va determinato con accortezza. Orbene la discriminante, anche per quanto segnalato in merito da alcune pronunce recenti della Cassazione (vedi Cass. sent. n°31031 del 30 novembre 2018) è l'indispensabilità dei veicoli per l'esercizio stesso dell'impresa (o della professione) ovvero la circostanza che l'attività dell'impresa/professionista, senza quei veicoli, non possa essere esercitata (beni strumentali, strictu sensu). E' proprio tale caratteristica che distingue i veicoli strumentali a uso esclusivo da quelli a uso promiscuo che, pur essendo strumentali all'attività (generica) d'impresa, non sono indispensabili per il suo esercizio. Dal che, ai fini che occupano, se ne deve dedurre che l'uso promiscuo dell'auto ne sottrae la natura di bene strumentale strictu sensu e quindi legittimamente assoggettabile a fermo amministrativo. E nel caso di specie non può essere revocato in dubbio che l'autovettura dell'amministratore e legale rapp.te della Immobiliare la PERLA srl sicuramente non venisse utilizzata per l'attività edile bensì e tutto al più per attività del tutto accessorie le quali avrebbero ben potuto essere svolte mediante altri mezzi (ad. es a mezzo contatti on line e convocazioni telefoniche a) e/o comunque per attività personali, caratterizzandone in tal modo un uso promiscuo del bene mobile e in quanto tale assoggettabile a fermo amministrativo Da ultimo. Era onere della contribuente, diversamente da quanto incondizionabilmente affermato dai primi giudici, dimostrare la indispensabilità del bene mobile ai fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale. Onere che la contribuente non ha assolto. Alla luce delle suesposte considerazioni, disattesa e assorbita ogni altra questione ritenuta non rilevante ai fini della decisione e comunque inidonea a sostenere una conclusione di tipo diverso rispetto ai termini sopra delineati, accoglie l'appello e per l'effetto riforma la impugnata decisione. Stante il contrasto giurisprudenziale in materia e la contumacia del contribuente in questo grado di giudizio, il collegio compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio. P.Q.M. la Corte accoglie l'appello- compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza